



1

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN:

Viale A. Des Geneys

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Pinasco civ.7 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 119 del 12 110 1 2017

che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio Levante, nominato con ordinanza sindacale n. 233 del 17/06/2015, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

E

La Sig.ra Maria Cristina Garbarino Florio nata a Genova con residenza in Genova, di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;







- che il Comune di Genova ha individuato con determinazione dirigenziale n. 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio Levante favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

CONSIDERATO

- che in data 30/08/2017 è pervenuta al Municipio la proposta, acquisita al prot. n. 297718 del 30/08/2017 dal Soggetto Proponente, volta a provvedere alla pulizia e manutenzione del sito;
- che le carenze di risorse finanziarie, strumentali ed umane rendono sempre più difficoltoso, per la Civica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, provvedere ad una costante ed attenta opera di manutenzione del verde e di piccole aree pubbliche, con la conseguenza di vedere abbandonati, sotto utilizzati e degradati tali spazi;

VISTO

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Verde del Municipio Levante a seguito di esame istruttorio della richiesta, con esito positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

Oggetto della proposta di collaborazione è la manutenzione ordinaria dell'area verde sita in: Viale A. Des Geneys come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto.





ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Levante e il Proponente per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria del verde
- Pulizia e riordino del sito

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio Levante si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il Proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e la frase "il Comune di Genova ringrazia (nome soggetto richiedente) che si occupa della cura di questo verde cittadino" di identico carattere e titolo per tutte le aree.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Levante.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Levante, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.





ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Per i Volontari che operano a titolo individuale è operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei volontari, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio all'atto di sottoscrizione del presente Patto.

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.







ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata di anni 1 (uno) dalla data della determinazione di approvazione, e si intenderà tacitamente prorogato per la durata di anni uno, a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) gg. prima della scadenza stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza obbligo di motivazione alcuna.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

ART. 15 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 23/10/2017

Per il Comune di Genova

Per il Proponente





